

la pac **i**nforma

Speciale n.5

PAC 2014-2020

I GIOVANI AGRICOLTORI

Nell'ambito del nuovo sistema dei pagamenti diretti, che entrerà in vigore nel corso del 2015, è previsto un pagamento rivolto ai giovani agricoltori. Si tratta della prima volta che una misura a favore del ricambio generazionale viene inserita nell'ambito del primo pilastro. Infatti, fino ad ora tutte le politiche a sostegno dei giovani agricoltori e del ricambio generazionale erano state affidate al secondo pilastro della Pac (Sviluppo Rurale), mentre con la nuova Pac un'importante fetta delle risorse destinate ai pagamenti diretti è stata assicurata ai giovani agricoltori.

1. I beneficiari

Il Reg. 1307/2013 e la Circolare Agea n. 142 del 20 marzo 2015, definiscono i giovani agricoltori come le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti:

- età inferiore ai 40 anni nell'anno di presentazione della domanda unica;
- si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al regime del pagamento di base.

Il pagamento è concesso per un periodo massimo di 5 anni dall'insediamento, quindi, se l'insediamento è avvenuto prima del 2015, il periodo quinquennale viene ridotto del numero di anni trascorsi tra la data del primo insediamento e la data della prima domanda per aderire al regime di pagamento di base, ossia il 15 giugno 2015. Di conseguenza, rientrano in questa definizione gli agricoltori con meno di 40 anni che si sono insediati dopo il 15 maggio 2010.

2. Le risorse disponibili

Il Reg. 1307/2013 suddivide i pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri. L'Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti, ossia:

- pagamento di **base**: 58% del massimale nazionale;
- pagamento **ecologico** (*greening*): 30%;

- pagamento per i **giovani agricoltori**: 1%;
- pagamento **accoppiato**: 11%;
- pagamento per i **piccoli agricoltori**.

Pertanto, ai giovani agricoltori è stato destinato un plafond pari all'1% del massimale nazionale che non deve essere interpretato come un segnale di scarsa attenzione ai giovani. Infatti, se si fossero destinate tutte le risorse disponibili (2% del plafond disponibile) si sarebbe corso il rischio di una sottoutilizzazione delle risorse che sarebbero ritornate nelle casse comunitarie. Inoltre, la riserva nazionale può essere utilizzata per coprire i fabbisogni e le richieste dei giovani agricoltori.

Così facendo i giovani agricoltori italiani hanno la certezza di percepire il livello massimo di pagamento ammissibile. Infatti, anche con un massimale dell'1%, l'Italia garantisce la quota massima di finanziamento ai giovani agricoltori attingendo, se necessario, dalla riserva nazionale.

3. L'entità dell'aiuto

Sulla base delle scelte italiane l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 25% del valore medio dei titoli di base detenuti dall'agricoltore, in affitto o in proprietà. Sostanzialmente si tratta di una maggiorazione del 25% del pagamento di base.

Per ciascun agricoltore l'aiuto è limitato ad un massimo di 90 ettari, quindi, se un agricoltore possiede 150 ettari, il pagamento per i giovani agricoltori verrà percepito solo su 90 ettari.

4. Giovani agricoltori: persone fisiche e persone giuridiche

La definizione di giovane agricoltore è molto semplice quando si parla di persone fisiche o di ditta individuale, poiché basta rispettare i requisiti riportati in precedenza. In questo caso la verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data di apertura della partita Iva o, nel caso di partita Iva già presente, ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, dalla data di estensione dell'attività al regime agricolo.

La questione si complica un pò nel caso delle persone giuridiche, ossia quando il giovane agricoltore si insedia in una società. In questo caso, il Reg. 639/2014 prevede che il pagamento destinato ai giovani agricoltori sia concesso a persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, quando:

- la persona giuridica ha diritto a ricevere il pagamento di base;
- un giovane esercita il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari per primo anno della domanda;
- almeno uno dei giovani agricoltori possiede i requisiti dell'art. 50 del Reg. 1307/2013.

Attraverso una circolare (n. ACIU.142.2015, paragrafo 12) Agea ha chiarito i requisiti del giovani agricoltore nel caso di una persona giuridica. In particolare, la verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società; tale data deve essere indicata nella domanda unica.

Il giovane agricoltore deve dimostrare il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica. Agea ha fissato i requisiti del controllo in base al tipo di società: Srl, Spa, società cooperativa, società semplice, S.A.S. (tab. 1)

Tabella 1: requisiti per beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori nel caso di persone giuridiche

TIPO DI SOCIETA'		CONDIZIONI PER IL GIOVANE AGRICOLTORE
Società di Capitali	SRL,SPA	a) esercita il controllo colui che, ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale; b) esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presidente del CdA; 2. Rappresentante legale; 3. Amministratore Unico.
	SCARL (società cooperative a responsabilità limitata)	a) è necessario che il soggetto individuale in possesso del requisito di "giovane agricoltore" sia socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione.
Società di Persone	Società semplice (S.S.)	a) si considera ammissibile la società semplice in cui almeno un socio risponde ai requisiti individuali di "giovane agricoltore", in quanto si ritiene che tutti i soci esercitino il controllo gestionale indipendentemente dalle quote di capitale possedute.
	S.A.S.	a) si considera ammissibile la SAS che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> 1. il socio accomandatario risponde al requisito individuale di "giovane agricoltore"; 2. il socio accomandante in possesso del requisito individuale di "giovane agricoltore" possiede oltre il 50% del capitale sociale.

Fonte: Circolare Agea ACIU.142.2015

5. Gli effetti del pagamento

La decisione di attivare un pagamento destinato ai giovani agricoltori rappresenta un segnale politico importate nei confronti dei giovani imprenditori e del ricambio generazionale in agricoltura.

Tuttavia, dal punto di vista pratico, il beneficio derivante dall'introduzione di un pagamento per i giovani agricoltori è piuttosto limitato e difficilmente sarà in grado di apportare sostanziali miglioramenti al risultato economico generale aziendale.

Procedendo ad una stima del pagamento medio ad ettaro in Italia per i giovani agricoltori si nota che questo assume un valore di circa 45 euro; infatti, l'importo medio ad ettaro del pagamento di base sarà di circa 179 euro, a cui corrisponde un pagamento ad ettaro per i giovani agricoltori di 45 euro. Ad esempio, un giovane agricoltore che ha titoli di base del valore di 179 euro/ha ottenuti dalla riserva nazionale, che richiede titoli per il giovane agricoltore per il massimo degli ettari ammissibili (90 ettari), riceverà poco più di 4.000 euro all'anno per cinque anni.

Il pagamento per il giovane agricoltore si va a sommare al pagamento di base, al *greening* e ad un'eventuale pagamento accoppiato. Nel caso di titoli di base ottenuti dalla riserva nazionale il giovane agricoltore percepirà circa 317 euro/ha all'anno, suddivisi in 179 €/ha di pagamento di base, 93 €/ha di *greening* e 45 €/ha per il giovane agricoltore.

Il discorso cambia se un giovane agricoltore possiede diritti per un valore elevato; ad esempio, nel caso di un giovane agricoltore che eredita diritti di valore elevato dal genitore (500 €/ha) per 90 ettari, con la nuova Pac gli verranno assegnati titoli di base per 23.892 €, *greening* di 12.532 € e 5.973 € di titoli per il giovane agricoltore (tab. 2), che corrispondono a più di 63 €/ha. Il giovane agricoltore subisce tuttavia gli effetti della convergenza, come tutti gli altri agricoltori (graf. 1).

Tabella 2: esempio di calcolo dei titoli per un giovane agricoltore con diritti di valore elevato

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologie di pagamento	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Pagamento di base	44.440,05	23.892,46	22.367,41	20.842,36	19.317,31	17.792,26	17.792,26
Greening	0,00	12.532,09	11.732,17	10.932,25	10.132,33	9.332,41	9.332,41
Giovani agricoltori	0,00	5.973,11	5.591,85	5.210,59	4.829,33	4.448,06	0,00
Accoppiato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale pagamenti diretti	44.440,05	42.397,67	39.691,43	36.985,20	34.278,96	31.572,73	27.124,67
<i>Variazione rispetto al 2014</i>		<i>-5%</i>	<i>-11%</i>	<i>-17%</i>	<i>-23%</i>	<i>-29%</i>	<i>-39%</i>

6. Un cambiamento importante

L'introduzione del pagamento per i giovani agricoltori non porterà un enorme vantaggio economico tale da stimolare un giovane ad insediarsi in un'azienda agricola. Tuttavia, la presenza di una tipologia di pagamento diretto destinato ai giovani agricoltori rappresenta un importante cambiamento nella logica Comunitaria che potrà essere potenziato con le successive riforme della Pac.

Bisogna comunque ricordare che il pagamento per i giovani agricoltori si affianca alla ben più importante e favorevole politica a sostegno dei giovani che è contenuta nel secondo pilastro della Pac. Infatti, la programmazione per il periodo 2015-2020 continuerà sulla falsariga di quella 2007-2013 con importanti misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

Grafico 1: esempio di andamento dei titoli per un giovane agricoltore con diritti di valore elevato

Valore dei pagamenti diretti 2014-2020

